

# COMUNE DI CASTEL RITALDI

## PROVINCIA DI PERUGIA

**VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO  
PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE E DEI FAMILIARI CONVIVENTI**

### REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 – 21 SETTEMBRE 2020

#### UFFICIO ELETTORALE IL SINDACO

Visto che sulla Gazzetta Ufficiale n° 180 del 18/07/2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica in data 17/07/2020 di indizione di n° 1 referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante:

*"Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?"*

Vista la Circolare della Prefettura – UTG di Perugia prot n. 74709 del 23/07/2020

#### RENDE NOTO

**GLI ELETTORI CHE PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE SI TROVINO TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO per un periodo di almeno TRE MESI**, nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il **DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO – PREVIA ESPRESSA OPZIONE** valida solo per questa consultazione (art. 4-bis della legge n. 459/01 come integrata dalla legge 6 maggio 2015 n. 52).

#### COME ESPRIMERE L'OPZIONE: LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castel Ritaldi (PG) che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, devono:

1. compilare in ogni sua parte l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Elettorale o reperibile sul sito [www.comune.castel-ritaldi.pg.it](http://www.comune.castel-ritaldi.pg.it) in cui devono essere contenute:

- l'indicazione dell'indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale
- la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 459/01

2. allegare al modulo un valido documento di identità dell'elettore

#### COME FAR PERVENIRE IL MODULO AL COMUNE DI CASTEL RITALDI (PG)

Gli elettori potranno far pervenire l'apposito modulo, compilato in ogni sua parte e in carta libera al Comune di Castel Ritaldi (PG) in uno dei seguenti modi e precisamente tramite:

1. posta ordinaria al seguente indirizzo: Ufficio Elettorale del Comune di Castel Ritaldi (Pg), V.le Martiri della Resistenza n. 1 – 06044 Castel Ritaldi (Pg);
2. telefax al n. 0743/252005
3. posta elettronica non certificata: [demografici@comune.castel-ritaldi.pg.it](mailto:demografici@comune.castel-ritaldi.pg.it)
4. posta elettronica certificata (pec): [comune.castelritaldi@postacert.umbria.it](mailto:comune.castelritaldi@postacert.umbria.it)
5. consegna a mano anche da persona diversa dall'interessato.

#### I TERMINI PER ESPRIMERE L'OPZIONE TRAMITE L'INVIO DEL MODULO

L'opzione per il voto per corrispondenza deve essere fatta pervenire al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali **entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione in Italia e, quindi, ENTRO IL 19 AGOSTO 2020**, in tempo utile per la comunicazione al Ministero dell'Interno.

#### AVVERTENZE

- E' richiesta la presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si intende **VALIDAMENTE PRODOTTA** nel caso in cui l'elettore dichiara tale circostanza **ANCHE SE NON SI TROVA GIA' ALL'ESTERO AL MOMENTO IN CUI EFFETTUA LA DOMANDA PURCHE' IL PERIODO PREVISTO E DICHIARATO DI TEMPORANEA RESIDENZA COMPRENDA LA DATA STABILITA PER LA VOTAZIONE**.
- **Non è possibile il voto per corrispondenza** per coloro che si trovino negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce determinate condizioni (segretezza della corrispondenza, nessun pregiudizio per chi vota, ecc. - legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis, come modificata dalla legge 06/05/2015 n.52). L'elenco degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell'art. 20 suddetto, verrà pubblicato non appena sarà trasmesso dal Ministero dell'Interno.
- Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 (Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all'estero per missioni internazionali) e comma 6 ( dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi ). Per tali elettori si rinvia all'Intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.

Dalla Residenza Municipale, 30 Luglio 2020

IL SINDACO  
SABBATINI ELISA